

Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - trasporto con rispedizione della merce - trasporto con subtrasporto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2529 del 07/02/2006

Trasporto con rispedizione - Nozione - Obblighi del vettore - Individuazione.

Ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il committente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2529 del 07/02/2006